

VOLUNTARY DISCLOSURE

COMUNICATO STAMPA DEL 15 SETTEMBRE 2015
GRANDE INCENTIVO ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE

17 Settembre 2015, Rome - Italy

L'AGENZIA DELLE ENTRATE DA L'ULTIMO SLANCIO POSITIVO ALLA LEGGE
186/2014 PUBBLICANDO IL COMUNICATO STAMPA DEL 15 SETTEMBRE 2015

In data 14 Settembre 2015 viene pubblicato il Provvedimento n°116808 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che, in ossequio agli accordi di collaborazione internazionale e di scambio delle informazioni spontanee, a richiesta e a breve "automatico" Modello OCSE art. 26, "*comitas genitum*", da una stretta generale alla lotta all'evasione fiscale contro i contribuenti che detengono "illecitamente" somme di denaro ed investimenti utilizzando i Paesi "non collaborativi".

Il Provvedimento in argomento atteso dalla generalità dei contribuenti che hanno già inoltrato la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi Legge 186/2014 articolo 5-quater commi 1 lett a) b) Legge 167/1990, ha **precisato** che ***la trasmissione della relazione di accompagnamento all'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e della relativa documentazione a supporto di cui al punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015 prot. n. 2015/13193 deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, ivi comprese tutte le istanze che saranno presentate oltre il giorno di entrata in vigore della Legge 128/2015, ovvero oltre il 2 Settembre 2015 ed entro e non oltre il 30 Settembre 2015*** sottolineando altresì che ***"gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l'accertamento devono essere evidenziati nella relazione e nella documentazione"*** per potersi considerare oggetto della procedura ai fini della **causa di non punibilità** di cui all'articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del

www.commercialistatelematico.com

decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Il Provvedimento n°116808 giustamente “**comitas genitum**” e “collaborazione internazionale” prudentemente estendeva il perimetro della VD ai contribuenti che intendono avvalersi delle cause di non punibilità spingendoli a comunicare *gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento ricordando che devono essere evidenziati nella relazione e nella documentazione*”.

Già chiarito quindi in sede di Decreto sulla certezza del diritto, che non scatta il raddoppio dei termini nei casi in cui la “*notizia criminis*” non fosse pervenuta alle Autorità nei termini ordinari, sul fronte della “collaborazione internazionale” numerose Procure della Repubblica anche dall’estero hanno aperte indagini e rogatorie per “**serious tax crime**” che vedono coinvolti cittadini Italiani in Paesi come la repubblica Panamense, San Marino, Montecarlo, Irlanda, Dubai, UK, British Virgin Island, Cayman ... e la maggior parte ruotano dalla Confederazione Elvetica.

..... poche ore più tardi la pubblicazione del Provvedimento
esce il Comunicato Stampa del 15 Settembre 2015
“ulteriori chiarimenti al Provvedimento del 14 Settembre 2015”
Che da maggiore chiarezza e certezza a tutti gli operatori professionali !!

Infatti, con il Comunicato Stampa del 15/9/2015 dell’Agenzia delle Entrate precisa che l’inserimento delle informazioni e documenti sulla provenienza dei fondi “ante 2008” sarebbe una mera “facoltà” incentivando la Legge 186/2014 da un lato ma indebolendo la raccolta informativa dall’altro per i periodi “ante 2008”. E’ parere di chi scrive che, *[nei casi di reati fiscali gravi – “serious tax crime”]* sarebbe doveroso che per ottenere la causa di non punibilità di cui all’articolo 5-quinques comma 1 lett a) e lett. b) il contribuente debba comunque presentare i conteggi per imponibili, imposte e ritenute correlate alle attività oggetto della procedura per i periodi non più accertabili, quindi “ante-2008”, come del resto dispone la Legge, la cui ratio è in netta osservanza delle raccomandazioni GAFI/FATF sulla lotta al crimine di natura fiscale ed al riciclaggio internazionale.

Per concludere, si ritiene che il Provvedimento del Direttore in virtù dei chiarimenti della C.M. 27/E/2015 e delle raccomandazioni GAFI/FATF sia **corretto ed efficace** in quanto dirette ad una categoria di contribuenti che si trovano “sul filo del rasoio” con il raddoppio dei termini, i quali in virtù del Comunicato stampa del 15 settembre 2015, giusta “**Voluntary Disclosure**”, potranno ancora una volta beneficiare dell’istituto e dimostrare la buona fede e la completezza informativa presentando i conteggi per imponibili, imposte e ritenute correlate alle attività oggetto della procedura rientranti nel perimetro 2009-2013 della *Voluntary Disclosure* e solo facoltativamente per i periodo ante 2008.

www.commercialistatelematico.com

Tuttavia si precisa che è la Legge 186/2014 ed anche il punto 1.3 del Provvedimento del 14 Settembre 2015, che chiariscono che i **contribuenti che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che intendono avvalersi** del disposto dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128, *sono tenuti ad integrare la medesima relazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con l'indicazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l'accertamento.*

Per approfondimenti sui meccanismi giuridici della collaborazione internazionale, rischi e vantaggi della procedura cliccare al seguente link e scaricare !!

<http://www.commercialistatelematico.com/prodotti/ebook/voluntary-disclosure-e-collaborazione-internazionale.html>

Un cordiale saluto
Dott. Andrea Lupini

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è in violazione della Legge 633/1941 e quindi perseguibile penalmente.